Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 8 maggio 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1943-XXI, n. 313.

Disposizioni penali concernenti gli appartenenti a stabilimenti statali ed ausiliari di produzione per la guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto che si versa in stato di urgente e assoluta necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per la produzione bellica, d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque, appartenendo al personale di uno stabilimento statale od ausiliario di produzione per la guerra, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento per oltre un giorno, ovvero, essendone legittimamente assente, non vi rientra, senza giusto motivo, nel giorno successivo a quello prefissogli, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La richiesta di procedimento ai sensi del 2° comma dell'art. 260 del Codice penale militare di pace è fatta dall'ufficiale che ha la direzione dello stabilimento statale a cui il colpevole appartiene, ovvero, se il colpevole appartiene a uno stabilimento privato dichiarato ausiliario, dal capo della Delegazione interprovinciale del Ministero della produzione bellica, da cui dipende lo stabilimento stesso.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando il fatto costituisce il reato preveduto dall'articolo 243 del Codice penale militare di pace.

Art. 2.

La cognizione del reato preveduto dall'articolo precedente appartiene ai tribunali militari.

Art. 3.

Il presente decreto si applica durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FAVAGROSSA — VIDUSSONI — DE MARSICO — TIENGO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 18. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1943-XXI, n. 314.

Raddoppiamento della misura degli assegni familiari agli impiegati privati ed agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario del Partito e con i Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal primo lunedì successivo al 28 ottobre 1942-XX, e per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, sono raddoppiate le misure, previste dal R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122, convertito nella legge 1° agosto 1941-XIX, n. 984, degli assegni familiari spettanti, in caso di richiamo alle armi per esigenze di carattere eccezionale:

a) in virtù del Regio decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 391, e delle successive variazioni ed estensioni, agli operai dipendenti da aziende facenti parte dei settori per l'industria, per il commercio e per le professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari;

b) in virtù della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 658, e successive variazioni ed estensioni, agli impiegati privati ed assimilati;

c) in virtù dell'art. 9, n. 4, del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938-XVI, n. 2233, e dell'art. 5 del contratto collettivo 22 luglio 1938-XVI, agli operai dipendenti da aziende facenti parte del settore del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati dalla Cassa suddetta.

Art. 2.

Nei confronti dei lavoratori di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, l'importo conseguente al raddoppiamento delle misure degli assegni familiari previste dal R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122:

a) non è dovuto ove il trattamento civile, comprensivo degli assegni familiari valutati nelle misure predette, venga ad essere, con l'aggiunta dell'importo conseguente al raddoppiamento, pari o inferiore al trattamento militare di cui all'art. 6 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653;

b) è dovuto per intero qualora il trattamento civile, comprensivo degli assegni familiari valutati nelle misure suddette, venga ad essere superiore al trattamento militare come sopra indicato;

c) è dovuto limitatamente alla differenza fra il trattamento civile aumentato degli assegni familiari raddoppiati e il trattamento militare predetto, nel caso che il trattamento civile, comprensivo degli assegni familiari valutati nelle misure di cui al Regio decreto-legge succitato, venga a superare, con l'aggiunta dell'importo conseguente al raddoppiamento, il trattamento militare medesimo.

Art. 3.

L'onere derivante dal raddoppiamento degli assegni familiari per i lavoratori di cui alla lettera a) dell'art. 1 è posto a carico dello Stato, ed è da esso rimborsato alla Cassa unica per gli assegni familiari secondo le norme che saranno stabilite con il Regio decreto previsto dall'art. 7 del presente decreto.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla iscrizione nel bilancio del Ministero delle corporazioni delle somme occorrenti per il rimborso.

Art. 4.

In relazione all'onere derivante dal raddoppiamento degli assegni per i lavoratori di cui alle lettere b) e c) dell'art. 1, debbono essere versati alla Cassa unica per gli assegni familiari, per il periodo previsto dall'art. 1 del presente decreto, oltre ai contributi di cui alle tabelle allegate al R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122:

a) dalla Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati i contributi per le diverse categorie professionali di cui ai contratti collettivi in vigore per la corresponsione degli assegni familiari supplementari, calcolati con riferimento alle retribuzioni civili dei lavoratori per i quali essa provvede al trattamento di richiamo;

b) dai datori di lavoro, tenuti a corrispondere direttamente agli operai dipendenti e richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale gli assegni familiari previsti dalle disposizioni citate alla lettera c) dell'art. 1 del presente decreto, i contributi per la categoria rispettiva, di cui ai contratti collettivi in vigore per la corresponsione degli assegni familiari supplementari, calcolati con riferimento alle retribuzioni corrisposte agli operai suddetti durante il richiamo.

Art. 5.

Le somme dovute in applicazione delle norme sul raddoppiamento degli assegni familiari, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono accreditati a cura della Cassa unica per gli assegni familiari in conti individuali intestati ai lavoratori aventi diritto e restano vincolate fino alla data che sarà stabilita con il Regio decreto previsto dall'art. 7 del presente decreto.

Sull'importo delle somme accreditate vengono computati gli interessi del 2,50 % all'anno, che restano anch'essi vincolati.

Art. 6.

I datori di lavoro, tenuti a corrispondere direttamente, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 8 a 13 della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653 agli impiegati e assimilati richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale il trattamento comprensivo degli assegni familiari stabilito dalla legge stessa, devono comunicare mensilmente all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, insieme con gli adempimenti previsti dagli articoli succitati, i dati che saranno richiesti in apposito modulo da esso predisposto circa le liquidazioni degli assegni familiari effettuate per ciascuno dei lavoratori predetti.

Analogamente, i datori di lavoro tenuti a corrispondere direttamente agli operai dipendenti richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale gli assegni previsti dalle disposizioni citate alla lettera c) dell'art. 1 del presente decreto, devono comunicare trimestralmente all'Istituto suddetto, insieme agli adempimenti per il conguaglio previsto dagli articoli 24 e 25 del contratto collettivo 22 luglio 1938-XVI, i dati che saranno richiesti in apposito modulo da esso predisposto circa le liquidazioni degli assegni familiari effettuate per ogni mese del trimestre nei confronti di ciascuno degli operai predetti.

I trasgressori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 300 a L. 3000.

Art. 7.

Con Regio decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario del Partito e con i Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia, saranno stabilite le norme per il rimborso da parte dello Stato degli oneri derivanti dal raddoppiamento degli assegni familiari e quelle per la devoluzione e lo svincolo delle somme accantonate, in conformità, rispettivamente, degli articoli 3 e 5 del presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — VIDUSSONI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 20. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1943-XXI, n. 315.

Unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, sulla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario del Partito e con i Ministri per le finanze, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, disciplinata dal decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, è trasferito alla data del 1° aprile 1943-XXI, dalle Casse mutue di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 8 febbraio 1934-XII, n. 319, convertito nella legge 21 giugno 1934-XII, n. 1255, all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura l'Istituto nazionale fascista infortuni terrà una gestione separata e distinta.

Art. 2.

Al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista infortuni sono aggiunti a decorrere dal 1° aprile 1943-XXI altri nove membri, quattro in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura, quattro in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura e uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sarà riveduto l'ordinamento e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto, in relazione ai nuovi compiti ad esso assegnati dal presente decreto ed in particolare alla istituzione di due distinti Comitati, uno per la gestione degli infortuni nell'industria, l'altro per quella degli infortuni in agricoltura.

Art. 3.

Le Casse mutue di cui all'art. 1 continueranno a compiere tutti gli atti inerenti alla gestione dell'assicurazione fino all'effettivo trasferimento all'Istituto nazionale fascista infortuni, delle attività e passività risultanti dai bilanci consuntivi 1942 e dalla situazione contabile alla data del trasferimento medesimo e procederanno alla consegna di tutti gli atti inerenti alle rispettive gestioni non oltre il 30 giugno 1943-XXI.

Entro il 31 maggio 1943-XXI, dovranno essere formati ed approvati dagli organi competenti i bilanci consuntivi delle Casse mutue per l'esercizio 1942.

Art. 4.

La Federazione nazionale fascista casse mutue infortuni agricoli costituita con il R. decreto 30 novembre 1936-XV, n. 2182, è sciolta alla data del 30 settembre 1943-XXI e le sue attività e passività sono trasferite all'Istituto nazionale fascista infortuni.

Art. 5.

Il personale in servizio presso le Casse mutue e la loro Federazione nel momento del trasferimento di cui agli articoli 3 e 4 è assunto dall'Istituto nazionale infortuni con la posizione da esso raggiunta alla data del 1° aprile 1943-XXI.

Entro sei mesi dall'assunzione di cui al comma precedente, una Commissione nominata dal Ministro per le corporazioni provvederà all'inquadramento del personale suddetto, in base a norme da emanarsi dal Ministro per le corporazioni d'intesa con il Ministro per le finanze.

Art. 6.

Con legge successiva saranno modificate e integrate le vigenti disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, coordinandole tra loro anche in unico testo specialmente allo scopo di sostituire, per gli infortuni nell'agricoltura, nei casi di inabilità permanente e di morte, con i limiti e le modalità che saranno ritenute opportune, la corresponsione di una rendita alla indennità in capitale e di attuare a favore degli infortunati le cure mediche e chirurgiche.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le corporazioni è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TIENGO — VIDUSSONI — ACERBO — DE MARSICO — PARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, foglio 22. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 febbraio 1943-XXI, n. 316.

Termini per la trasmissione delle proposte di ricompense al valor militare durante l'attuale guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Visto il R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, riguardante la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, d'intesa con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per gli atti di valore militare compiuti nell'attuale guerra, le Amministrazioni centrali competenti, quando ricorrano gli estremi della causa di forza maggiore od altri gravi e giustificati motivi, possono autorizzare, in via eccezionale, a loro insindacabile giudizio, la trasmissione delle proposte di ricompense al valor militare oltre i termini stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 8 del R. decreto 4 novembre 1932-XI, n. 1423, modificato dall'articolo unico del R. decreto 13 luglio 1939-XVII, n. 1260.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha efficacia fino al compimento del secondo anno dalla data di dichiarazione della cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1943-XXI
Atti del Governo, registro 457, *foglio* 14. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 febbraio 1943-XXI, n. 317.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare una donazione.

N. 317. R. decreto 4 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sito in Tarquinia disposta dal sig. Filiberto Agostini nella sua qualità di podestà di Tarquinia di cui al rogito 24 ottobre 1942-XX del notaio dott. Orazio Sconocchia registrato a Viterbo il 13 novembre successivo.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1943-XXI

REGIO DECRETO 8 febbraio 1943-XXI, n. 318.

Erezione in Ente morale della « Fondazione Francesco Novelli », con sede in Orte (Viterbo).

N. 318. R. decreto 8 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la « Fondazione Francesco Novelli », con sede in Orte (Viterbo), viene eretta in ente morale, sotto l'ammistrazione dell'Ente comunale di assistenza, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1943-XXI

REGIO DECRETO 1° marzo 1943-XXI, n. 319.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale pareggiato « Luigi Casale » di Vigevano ad accettare una donazione.

N. 319. R. decreto 1° marzo 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale pareggiato « Luigi Casale » di Vigevano viene autorizzata ad accettare la donazione di titoli di Stato del valore nominale di L. 13.000, fatta dal sig. Pietro Bertolini, allo scopo di istituire due borse di studio intitolate al Cavaliere del lavoro Pietro Bertolini.

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1943-XXI

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1943-XXI.

Disposizioni per il consumo dell'energia elettrica per usi industriali.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PRODUZIONE BELLICA

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 125, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1941-XIX, n. 983;

Visti i decreti Ministeriali 31 marzo 1942-XX, 16 dicembre 1942-XXI e 26 febbraio 1943-XXI recanti norme per la disciplina del consumo di energia elettrica e degli orari di lavoro in rapporto a tale consumo;

Considerata la disponibilità di energia in relazione alla attuale situazione idrologica;

Visti il parere e le proposte del Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica presso il Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° maggio 1943-XXI, e fino a nuova disposizione, la quantità di energia elettrica che gli utenti per usi industriali, comprese le aziende artigiane, possono consumare in ciascun periodo mensile non deve superare quella consumata nel corrispondente periodo dell'anno 1942.

Tale limitazione non si applica nei riguardi della fabbricazione della ghisa e dell'acciaio al forno elettrico, dell'alluminio, del magnesio, dello zinco, delle ferroleghe, degli abrasivi, dei prodotti azotati, del carburo di calcio, della calciocianamide e della soda elettrolitica. Il consumo di energia elettrica negli stabilimenti in cui si svolgono le dette lavorazioni sarà effettuato in relazione ai programmi di produzione stabiliti, secondo la competenza, dal Ministero delle corporazioni e dal Ministero della produzione bellica.

Art. 2.

Restano in vigore le disposizioni del decreto Ministeriale 31 marzo 1942-XX, in quanto non siano incompatibili le norme del presente decreto.

Roma, addì 1° maggio 1943-XXI

Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

Il Ministro per la produzione bellica
FAVAGROSSA

(1530)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Disposizione n. 17 relativa al trasferimento del vincolo del 20 % dei prodotti della vendemmia della campagna 1942 di cui al decreto Ministeriale 29 agosto 1942-XX, sulle partite di prodotti giacenti in Sicilia che sono state indicate, agli effetti del conferimento, in sostituzione della quota stessa.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste: considerato che difficoltà, di ordine contingente, ritardano il conferimento delle partite di vino che debbono essere conferite in Sicilia in sostituzione della quota del 20 %, vincolata a termine del decreto Ministeriale 29 agosto 1942-XX, per conto dei vinificatori di altre regioni del Regno che si sono avvalsi della facoltà di sostituzione prevista all'art. 6 del decreto stesso, determinando, per notevoli quantitativi di prodotto, l'immobilizzazione di detta quota, sulla quale il vincolo grava finchè non è avvenuto il conferimento della partita di prodotto indicata in sua sostituzione; dispone il trasferimento del vincolo, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 29 agosto 1942-XX, sulle partite di vino giacenti in Sicilia, che dai vinificatori delle altre regioni del Regno avvalsisi, a termini dell'art. 6 di detto decreto o successive disposizioni, della facoltà di sostituzione della quota vincolata sono state indicate, agli effetti del conferimento, in sostituzione della quota vincolata a termini del citato art. 1, nonchè la liberazione dall'obbligo, per detti vinificatori, di tenere accantonata a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la quota vincolata originariamente, subordinatamente all'osservanza delle formalità stabilite dall'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

Roma, addì 1° maggio 1943-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(1527)

Nomina del vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Bologna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, data 28 aprile 1943-XXI, il cav. Amedeo Boninsegna è stato confermato nella carica di vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Bologna.

(1528)

Nomina del vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Padova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 28 aprile 1943-XXI, il geom. Callisto Valbonesi è stato confermato nella carica di vice presidente del Consorzio agrario provinciale di Padova.

(1529)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizi telegrafici

Si comunica che il giorno 14 aprile 1943-XXI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Buscate (provincia di Milano).

(1506)

Si comunica che il giorno 20 aprile 1943-XXI è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Levade (provincia di Pola).

(1505)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ad acquistare un appezzamento di terreno in Treviglio.

Con decreto dell'8 aprile 1943-XXI del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ad acquistare in Treviglio 942 mq. di terreno per la costruzione della sede di quella Delegazione di zona.

(1502)

Riassunto del provvedimento P. 680 del 21 aprile 1943-XXI relativo ai tipi e prezzi dei tessuti elastici per abbigliamento civile.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 680 del 21 aprile 1943-XXI, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di tessuti elastici possono fabbricare, per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti tipo, aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

I prezzi massimi di vendita dal produttore al grossista od al confezionista industriale e quelli di vendita al consumatore dei tessuti elastici tipo sono segnati nell'unita tabella in corrispondenza al tipo di tessuto elastico.

I prezzi di vendita dal produttore s'intendono per merce franco fabbrica, imballo al costo, pagamento a 10 giorni sconto 2 %, oppure a 30 giorni netto.

I prezzi di vendita dal dettagliante al consumatore sono comprensivi anche dell'onere per imposta generale sull'entrata per la fase di scambio dal dettagliante al consumatore stesso e dell'onere per addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili, dovuto dai produttori a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

3. — Nelle vendite al dettagliante ed al confezionista artigiano il grossista dovrà praticare prezzi non superiori a quelli fissati per le vendite dal produttore, aumentati di non oltre il 13 % per merce franco magazzino del grossista stesso, pagamento contanti, oltre la rivalsa dell'onere per addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili, pagato dal produttore a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65.

4. — Su ogni pezza di tessuto elastico tipo il produttore è tenuto ad apporre un cartellino, fornito dall'Ente del Tessile Nazionale, contenente le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo del tessuto e del prezzo di vendita al consumatore.

Per le forniture ai confezionisti industriali, l'indicazione del prezzo di vendita al consumatore sarà sostituito da quello del prezzo franco fabbrica, e dall'indicazione dell'onere pagato per l'addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili.

5. — Il venditore è tenuto a non staccare il cartellino fino all'esaurimento della pezza di tessuto, allo scopo di permettere all'eventuale acquirente di riconoscere il tipo ed il prezzo del tessuto stesso.

6. — Il venditore ha l'obbligo di specificare nelle fatture il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito delle indicazioni di cui al precedente punto 4.

7. — Il produttore che intende vendere a prezzi inferiori a quelli stabiliti per ciascun tipo, è tenuto ad indicare il prezzo di vendita proporzionalmente ridotto.

8. — A partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è vietata la fabbricazione di tessuti elastici non tipo; tuttavia è consentito di portare a termine, entro il 31 maggio 1943-XXI, la fabbricazione dei manufatti suddetti che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento fossero in corso di lavorazione.

9. — Il fabbricante potrà vendere entro il 30 giugno 1943-XXI i tessuti elastici fabbricati anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento ed in corso di lavorazione alla data stessa, a condizione però che non pratichi per tali prodotti prezzi superiori a quelli dei prodotti tipo cui essi possono essere assimilati in base alle loro caratteristiche tecniche, ed applichi le disposizioni del precedente punto 4, facendo precedere alla voce « tipo » la dizione « assimilato ».

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle

previsto per i prodotti tipo, il produttore non potrà effettuare la vendita se prima non avrà chiesta ed ottenuta la fissazione del prezzo, seguendo la procedura del punto 2 del provvedimento P. 366 del 20 giugno 1942-XX.

L'indicazione di tale prezzo, aumentato della maggiorazione del 40 % riservata al commercio, e dell'onere per addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili, dovrà essere apposta secondo le norme del precedente punto 4 del presente provvedimento.

10. — Il commerciante grossista potrà vendere fino al 30 giugno 1943-XXI, i tessuti elastici non tipo acquistati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento non muniti delle indicazioni prescritte al punto 9 a prezzi non superiori ai relativi costi di acquisto aumentati del 13 %.

Dopo tale data il grossista non potrà praticare per tali prodotti prezzi superiori a quelli franco fabbrica, fissati per i corrispondenti prodotti tipo cui possono essere assimilati, aumentati del 13 %.

11. — Il commerciante al minuto potrà vendere fino al 31 luglio 1943-XXI i tessuti elastici non tipo acquistati a tutto il 30 giugno 1943-XXI, non muniti delle indicazioni prescritte al punto 9, ma egli non potrà praticare prezzi superiori ai relativi costi di fattura, maggiorati del 27 % o del 40 % rispettivamente per gli acquisti fatti presso il grossista o presso il produttore.

Dopo tale data il dettagliante non potrà praticare per tali prodotti prezzi superiori a quelli fissati per i corrispondenti tipi cui essi possono essere assimilati, dedotti dell'onere per addizionale a favore dello Stato sul prezzo dei tessili.

12. — Il controllo sull'esecuzione delle disposizioni del presente provvedimento è demandato anche ai Consigli provinciali delle Corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

13. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

14. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEI TESSUTI ELASTICI PER ABBIGLIAMENTO CIVILE

	Prezzi massimi di vendita franco fabbrica (1)	al consumatore
	Lire per metro lineare	
Tipo 1. — Batista, alt. cm. 96/98, peso al mtl. gr. 275, tolleranza peso 10 %, prodotta con filato raion al cuprammonio (bemberg) tit. 120 dn. (ordito: fili 44 doppi al cm.) e lastex 326 (trama: inserzioni 20 al cm.)	91,20	137,15
Tipo 1-*a*. — Batista operata, alt. cm. 96/98, peso al mtl. gr. 330, tolleranza peso 10 %, prodotta con filato raion al cuprammonio (bemberg) tit. 150 dn. (ordito: fili 24 al cm.) e lastex 326 (ordito: fili 12 al cm.); e filato raion viscosa tit. 300 dn. (trama: inserzioni 24 al cm.)	79,60	119,70
Tipo 2. — Garza, alt. cm. 88/90, peso al mtl. gr. 438, tolleranza peso 10 %, prodotta con lastex 359 (ordito: fili 10 al cm.) e filato raion viscosa tit. 300 dn, a due capi (trama: inserzioni 16 al cm.)	101,80	153,10
Tipo 2-*a*. — Garza doppio estensibile, alt. cm. 83/85, peso al mtl. gr. 410, tolleranza peso 10 %, prodotta con lastex 359 (ordito: fili 10 al cm.) e lastex 326 (trama: inserzioni 20 al cm.)	157,80	237,35

(1) Sui prezzi franco fabbrica i produttori sono tenuti, a mente del R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65, a pagare un'addizionale del 10 % a favore dello Stato.

(1525)

Riassunto del provvedimento P. 682 del 21 aprile 1943-XXI relativo ai prezzi delle leghe saldanti

A parziale modifica di quanto stabilito con circolare P. 20 del 16 febbraio 1941-XIX, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 682 del 21 aprile c. a., ha stabilito come appresso i prezzi delle verghette di stagno per saldatura, per la cessione dall'Ufficio Monopoli Metalli alle ditte assegnatarie:

verghette con contenuto del 50 % di stagno, L. 47 al kg.;
verghette con contenuto del 40 % di stagno, L. 38,70 al kg.;
verghette con contenuto del 30 % di stagno, L. 30,30 al kg.

Restano invariate le condizioni di vendita precedentemente stabilite.

(1522)

Riassunto del provvedimento P. 683 del 23 aprile 1943-XXI riguardante il prezzo delle pelli di montone salate fresche.

Il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 683 del 23 aprile 1943-XXI, a complemento delle disposizioni emanate per la disciplina dei prezzi delle pelli ovine e caprine, ha stabilito in L. 16 il kg. il prezzo di cessione dal magazzino provinciale al conciatore, per tutte le categorie di pelli di montone salate fresche. Tale prezzo è comprensivo della quota spettante al magazzino.

Per pelli salate fresche, intendonsi le pelli salate mediante spargimento del sale sulla pelle, senza immersione di questa in bagno d'acqua e sale. Dette pelli devono essere consegnate bene scolate e spazzate dal sale.

Il prezzo suindicato, stabilito in relazione a quelli già fissati per le pelli ovine fresche, secche e salate secche, si applica a tutte le consegne effettuate dalla data della pubblicazione del suddetto provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(1531)

Riassunto del provvedimento P. 686 del 26 aprile 1943-XXI relativo ai termini di rifinitura del greggio

Con provvedimento P. 686 del 26 aprile 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni è venuto nella determinazione di modificare i termini già stabiliti dalla circolare P. 371 per la rifinitura del greggio, portandoli alle cifre indicate dalla seguente tabella che sostituisce quella unita al citato provvedimento P. 371:

	Rifinitura in un unico ciclo di fabbricazione	Rifinitura effettuata nello stabilimento dello stesso produttore del greggio, ma sito in diverso comune oppure presso terzi
	giorni	giorni
1) Prodotti della categoria *A*, *D*, stampati o tinti in pezza	70	120
Altri	40	60
2) Prodotti della categoria *B*, *G*, *H*, *O*	60	80
3) Prodotti della categoria *C*	60	90
4) Prodotti della categoria *F*, *E*, *I*, *L*	40	80
5) Prodotti della categoria *M*, *N*.	60	90
6) Prodotti della categoria *P*	40	80

(1526)

Riassunto del provvedimento P. 684 del 26 aprile 1943-XXI relativo alla confezionatura dei filati cucirini tipo non di seta in matassine e su coni.

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 684 del 26 aprile 1943-XXI, a seguito del provvedimento P. 337, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 130 del 2 giugno 1942-XX, ha determinato quanto segue:

1. — Alla tabella allegata al provvedimento P. 337 vengono aggiunti i tipi dal 57 al 61, figuranti nell'unito allegato.

2. — Per i prodotti tipo approvati col presente provvedimento valgono tutte le norme stabilite nel provvedimento P. 337.

3. — Sui prezzi massimi di vendita dall'industria, il produttore è tenuto a pagare l'addizionale a favore dello Stato, di cui al R. decreto-legge 11 gennaio 1943-XXI, n. 65. L'onere suddetto è stato compreso nei prezzi massimi di vendita al consumatore.

4. — Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

AGGIUNTA ALLA TABELLA ALLEGATA AL PROVVEDIMENTO P. 337 DEL 26 MAGGIO 1942-XX

	Prezzo massimo di vendita dall'industria per pezzo Lire	al consumatore per pezzo Lire
Tipo 57. — Matassina tipo Napoli di filato cucirino morbido, prodotto con cotone America o Akala 1° del tit. 24/2, bianco, nero, colorato; confezionato in pacchi da 50 matassine da m. 100, gr. 5 cadauna, prezzo per matassina	0,55	0,90
Tipo 58. — Matassina tipo Napoli di filato cucirino morbido, prodotto con 50 % cotone America o Akala 1°, 50 % fiocco del tit. 24/2, bianco, nero colorato; confezionato in pacchi da 50 matassine da metri 100, gr. 5 cadauna, prezzo per matassina	0,48	0,75
Tipo 59. — Matassina tipo Napoli di filato cucirino morbido prodotto con raion filo tit. 150/3 bianco, nero, colorato; confezionato in pacchi da 50 matassine da m. 100, gr. 5 cadauna, prezzo per matassina	0,45	0,70
Tipo 60. — Matassina tipo Napoli di filato greggio per imbastire, prodotto con puro fiocco tit. 24/2; confezionato in pacchi da 50 matassine da m. 100, gr. 5 cadauna, prezzo per matassina . .	0,35	0,55
Tipo 61. — Cono tipo industria da gr. 250 di filato cucirino morbido, opacizzato, prodotto con raion filo bianco, nero, colorato, di m. 3750 del tit. 200/3, prezzo per cono	19,40	31,10
Tipo 61-*a*. — Idem come sopra, del tit. 300/3, di m. 2500 . . .	17,85	28,65
Tipo 61-*b*. — Idem come sopra, del tit. 450/3, di m. 1666 . . .	17,70	28,40

(1520)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - UFFICIO STRALCIO TERREMOTI

Diffida per smarrimento di obbligazione danneggiati terremoti

(1ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento della obbligazione danneggiati terremoti n. 12962, di L. 31.480, emessa in data 13 febbraio 1935, con scadenza nello esercizio finanziario 1934-35, intestata alla signora Ferrari Augusta fu Felice, per la costruzione di un fabbricato in Picinisco, alla strada Maggiore, di piani tre, e vani 24, con l'imponibile di L. 226, 50, pagabile presso l'Intendenza di finanza di Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state presentate opposizioni, si provvederà alla emissione di una nuova obbligazione al nome della signora Ferrari Augusta fu Felice.

Roma, addì 2 novembre 1942-XXI

Il direttore generale: GRASSI

(1532)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato nominativo del Cons. 3,50 % (1906)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 80.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato nominativo Cons. 3,50 % (1906), n. 785.524, di L. 119, intestato a Gentilini Anna Maria fu Domenico, moglie di Solari Silvio di Agostino, domiciliata a Rapallo (Genova), vincolato per dote.

Essendo il relativo certificato d'iscrizione mancante del secondo mezzo foglio, si diffida, chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sieno state notificate regolari opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Il direttore generale: POTENZA

(1533)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 7 maggio 1943-XXI - N. 86

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel.	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,572	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5203
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	18 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,78	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	89,40
Id. 3,50 % (1902)	86,30
Id. 3 % lordo	70,35
Id. 5 % (1935)	89,25
Redimib. 3,50 % (1934)	79,35
Id. 5 % (1936)	94,375
Id. 4,75 % (1924)	494,925
Obblig. Venezie 3,50 %	96,425
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	99,075
Id. 5 % (1949)	92,65
Id. 5 % (15-2-50)	92,925
Id. 5 % (15-9-50)	93,125
Id. 5 % (15-4-51)	92,85

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Situazione al 31 dicembre 1941-XX della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

Voce		Importo
1. Numerario in cassa	L.	87.851.401,48
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato — fruttifero «Buoni postali»	»	19.352.756.989,97
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato — fruttifero «Assegni postali»	»	4.694.887.709,39
2. Conti correnti col Tesoro dello Stato — infruttifero	»	1.023.201.081,79
3. Titoli:		
— di proprietà della Cassa	»	16.646.877.188,53
— di pertinenza dei Fondi di riserva	»	1.466.151.549,89
4. Partecipazioni a Consorzi e Istituti vari	»	334.400.000 —
5. Conto corrente con l'Istituto per la ricostruzione industriale per l'ammortamento del capitale già in compartecipazione	»	42.000.000 —
6. Anticipazioni ad Amministrazioni pubbliche	»	1.858.179.462,04
7. Prestiti a Enti vari	»	12.076.296.433,88
8. Interessi da riscuotere — su titoli di proprietà della Cassa	»	24.846.150,10
8. Interessi da riscuotere — su prestiti a Enti vari	»	285.937.928,87
8. Interessi da riscuotere — su titoli di pertinenza dei Fondi di riserva	»	4.536.688,53
8. Interessi da riscuotere — per partecipazione a Consorzi e Istituti vari	»	15.333.500 —
9. Immobili (Palazzo sede della Cassa, di pertinenza dei fondi di riserva)	»	4.045.724,51
10. Quadri ed oggetti d'arte	»	15.654,50
11. Mobili	»	1 —
12. Ordini di riscossione da introitare	»	1.017.218.817,64
13. Crediti vari — verso depositanti per tassa di custodia	»	912.035,95
13. Crediti vari — verso depositanti per diritto di polizza	»	179.251,02
13. Crediti vari — verso depositanti per interessi anticipati	»	2.890.431,08
13. Crediti vari — verso la Direzione generale del Debito pubblico per anticipo pagamento cedole isolate		—
13. Crediti vari — diversi	»	4.780.397,76
14. Quota del fondo di garanzia del Consorzio sovvenzioni su valori industriali di pertinenza della Cassa depositi e prestiti	»	67.086.157,14
15. Gestioni diverse: titoli di rendita — conto capitale	»	283.121.719,96
15. Gestioni diverse: titoli di rendita — conto degli interessi da riscuotere	»	5.747.761,25
	L.	59.249.254.036,28
16. Effetti pubblici in deposito presso l'Amministrazione centrale	»	997.716.332,95
16. Effetti pubblici in deposito presso le Intendenze di finanza	»	2.195.609.976 —
	L.	62.442.580.345,23

PASSIVO

Voce		Importo
1. Tesoro dello Stato - conto dei pagamenti presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale	L.	976.492.574,01
2. Depositi in numerario	»	699.071.226,40
3. Mutui da somministrare	»	939.807.101,41
4. Buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti	»	188.574.000 —
5. Conti correnti — col Ministero delle comunicazioni per il servizio dei conti correnti e assegni postali	»	4.687.235.582,05
5. Conti correnti — con la Cassa di risparmio delle provincie lombarde di cui al Regio decreto-legge 2 giugno 1927-V, n. 945	»	46.121,61
5. Conti correnti — con la Banca d'Italia	»	20.000.000 —
5. Conti correnti — vari	»	174.622.435,96
6. Interessi da pagare — su depositi in numerario	»	59.013.987,56
6. Interessi da pagare — su depositi in effetti pubblici	»	27.074.735,40
7. Mandati inestinti	»	956.284.821,75
8. Debiti vari — per spese di amministrazione impegnate e da pagare	»	416.272,95
8. Debiti vari — per imposta di ricchezza mobile dovuta all'Erario	»	4.140.886,02
8. Debiti vari — per tassa di custodia riscossa anticipatamente	»	487.039,65
8. Debiti vari — per utili netti dovuti al Tesoro dello Stato e alla Cassa di colonizzazione dell'Agro romano	»	99.823.919,40
8. Debiti vari — per titoli diversi	»	1.759.928.216,90
8. Debiti vari — verso il Tesoro per il servizio di stralcio della Cassa militare	»	1.606,67
9. Contabilità speciali - conti correnti con la gestione del risparmio postale e con le altre gestioni aventi rendiconto proprio	»	46.706.230.839,05
10. Fondi di riserva ordinari	»	1.499.317.323,88
11. Riserva speciale per eventuali oneri a carico della quota del fondo di garanzia del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, di pertinenza della Cassa depositi e prestiti	»	67.086.157,14
12. Gestioni diverse — consistenza patrimoniale	»	323.599.188,47
13. Fondo di accantonamento relativo a quote di compartecipazione sul capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche	»	60.000.000 —
	L.	59.249.254.036,28
14. Debito verso i depositanti di effetti pubblici	»	3.193.326.308,95
	L.	62.442.580.345,23

Situazione al 31 dicembre 1941-XX della gestione delle Casse di risparmio postali.

ATTIVO

1. Ministero delle comunicazioni — conto corrente infruttifero	L.	478.165.341,33
2. Cassa depositi e prestiti — conto corrente	»	46.500.360.487,75
3. Conto corrente col Tesoro dello Stato per la liquidazione dei crediti di cittadini italiani verso le ex Casse risparmio postali di Vienna	»	28.786.710,84
4. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	»	2.587.897,05
5. Id. — interessi da riscuotere	»	67.835,60
6. Debitori diversi	»	8.000 —
7. Mobili	»	1 —
8. Fondo di riserva — titoli di rendita	»	528.060.283,92
Fondo di riserva — interessi da riscuotere	»	741.655,86
Fondo di riserva — costo del palazzo sede delle Casse di risparmio postali	»	5.703.325,54
	L.	47.544.481.538,89

PASSIVO

1. Depositanti — per depositi del risparmio — nominativi	L.	9.878.506.685,46
Depositanti — per depositi del risparmio — al portatore	»	416.446.080,13
Depositanti — per depositi giudiziari	»	131.072.841,13
2. Buoni postali fruttiferi	»	36.489.530.987,75
3. Creditori diversi	»	2.314.813,51
4. Imposta di ricchezza mobile	»	35.076.761,26
5. Addizionale sulla imposta di ricchezza mobile	»	701.535,23
6. Spese di amministrazione buoni postali impegnate e da pagare	»	10.173.908,33
7. Utili da versare al Tesoro dello Stato	»	42.445.203,81
8. Fondo di riserva (compresa la quota di utili dell'esercizio)	»	538.213.222,28
	L.	47.544.481.538,89

Situazione al 31 dicembre 1941-XX del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni.

ATTIVO

1. Titoli di rendita — valore d'inventario	L.	5.639.511,07
2. Interessi attivi da riscuotere	»	146.864,50
3. Cassa depositi e prestiti — debito in conto corrente	»	844.751,52
	L.	6.631.127,09

PASSIVO

1. Annualità d'affrancazioni	L.	5.557.857,91
2. Depositi d'affrancazioni	»	215.542,20
3. Interessi passivi da pagare	»	847.146,28
4. Debitori e creditori diversi	»	10.580,70
	L.	6.631.127,09

Situazione al 31 dicembre 1941-XX del Fondo per il servizio del prestito della Croce Rossa Italiana.

ATTIVO

1. Titoli di rendita — capitale	L.	8.916.100 —
Titoli di rendita — interessi da riscuotere	»	158.022,25
2. Cassa depositi e prestiti — debito in conto corrente	»	1.114.757,72
	L.	10.188.879,97

PASSIVO

1. Premi e rimborsi sorteggiati e non reclamati	L.	7.625.784,95
2. Avanzo di gestione	»	2.563.095,02
	L.	10.188.879,97

Situazione al 31 dicembre 1941-XX della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

ATTIVO

1. Annualità e delegazioni da scadere:		
delegazioni da scadere, a garanzia dei prestiti in cartelle ordinarie 4 per cento	L.	108.283.981,90
annualità da scadere, a garanzia del prestito in cartelle speciali 3,75 per cento « Roma » passate a carico del Tesoro dello Stato	»	149.621.616,64
delegazioni da scadere, a garanzia dei prestiti in cartelle ordinarie 3,75 per cento	»	89.904.050,34
delegazioni da scadere a garanzia del nuovo prestito in cartelle ordinarie 4,50 per cento	»	606.554.004,42
Erario dello Stato — quote d'annualità da scadere	»	9.870,69
2. Cassa depositi e prestiti — conti correnti { fruttifero	»	7.000.000 —
{ infruttifero	»	14.373.929,28
3. Mutuatari — conto delegazioni relative ai mutui in cartelle ordinarie 4 per cento — somme da versare	»	651.408,16
4. Mutuatari — conto delegazioni relative ai mutui in cartelle ordinarie 4,50 per cento — somme da versare	»	—
5. Mutuatari — conto delegazioni relative ai mutui in cartelle ordinarie 3,75 per cento — somme rimaste da versare	»	—
6. Titoli di pertinenza del fondo di riserva della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale:		
valore capitale dei titoli vigenti	»	53.680.000,25
interessi rimasti da riscuotere	»	91.091,96
7. Tesoro dello Stato — conto corrente per il servizio del prestito 3,75 per cento speciale (ex Roma) a carico del bilancio dello Stato	»	10.090,85
8. Credito verso Case bancarie estere	»	11.252,26
9. Diritti di bollo sui titoli in deposito presso il Tesoriere centrale del Regno rappresentanti cartelle di credito comunale e provinciale	»	31.685 —
10. Cartelle ordinarie 4 per cento da alienare:		
capitale nominale delle cartelle emesse a favore della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, non alienate	»	2.169.400 —
capitale delle cartelle 4 per cento emesse a favore della Sezione di credito, sorteggiate e non rimborsate	»	—
interessi rimasti da riscuotere sulle cartelle come sopra emesse a favore della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, non alienate	»	43.388 —
11. Mobili	»	1 —
	L.	1.032.436.370,75

PASSIVO

1. Capitale ordinario vigente in:		
cartelle ordinarie 4 per cento	L.	85.599.000 —
cartelle speciali 3,75 per cento « Roma »	»	98.569.000 —
cartelle ordinarie 3,75 per cento	»	63.844.000 —
cartelle ordinarie 4,50 per cento	»	245.459.000 —
2. Interessi attivi e provvigioni da maturare compresi:		
nelle delegazioni od a carico dello Stato sui prestiti in cartelle ordinarie 4 per cento	»	22.084.323,35
nelle annualità del prestito in cartelle speciali 3,75 per cento « Roma »	»	51.052.430,36
nelle delegazioni dei prestiti in cartelle ordinarie 3,75 per cento	»	26.060.753,58
nelle delegazioni del nuovo prestito in cartelle ordinarie 4,50 per cento	»	361.096.205,34
3. Competenze da pagare su:		
cartelle ordinarie 4 per cento	»	10.366.544 —
cartelle speciali 3,75 per cento « Roma »	»	1.129.774,55
cartelle ordinarie 3,75 per cento	»	4.542.562 —
cartelle ordinarie 4,50 per cento	»	7.661.372,50
4. Mutuatari — conto delegazioni relative ai mutui in cartelle ordinarie 4 per cento — somme anticipate su delegazioni da scadere	»	91.482,84
5. Mutuatari — conto somme ricavate dalla emissione delle cartelle ordinarie 4 per cento — Rimanenza da erogare	»	918.798,68
6. Erario dello Stato — imposta di ricchezza mobile compresa nelle delegazioni di prestiti in cartelle	»	10.931,80
7. Mutuatari — interessi da rimborsare sui mutui non interamente somministrati	»	34.541,70
8. Creditori diversi	»	7.944,85
9. Erario dello Stato — imposta di ricchezza mobile sugli utili — rimanenza da versare	»	162.337,16
10. Spese di amministrazione da pagare	»	24.244,28
11. Erario dello Stato — quote d'annualità a suo carico accantonate	»	9.133,82
12. Diritti di bollo dovuti su titoli in deposito presso il Tesoriere centrale del Regno rappresentanti cartelle di credito comunale e provinciale	»	31.685 —
13. Interessi sui titoli del Fondo di riserva, riscossi anticipatamente	»	32.356,15
	L.	978.788.421,96
14. Fondo di riserva	»	53.647.948,79
	L.	1.032.436.370,75

Situazione al 31 dicembre 1941-XX di valori dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

ATTIVO

1. Titoli di rendita — valore d'inventario	L.	5.922.757.617,21
— interessi da riscuotere	»	43.989.594 90
2. Cassa depositi e prestiti — debito in conto corrente	»	8.025.040,85
	L.	5.974.772.252,96

PASSIVO

1. Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti	L.	5.974.772.252,96
	L.	5.974.772.252,96

Situazione al 31 dicembre 1941-XX degli Istituti di previdenza ferroviari.

ATTIVO

1. *Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:*		
Titoli — capitale	L.	646.893.078 —
— interessi da riscuotere	»	14.739 967.53
Credito verso la Società delle strade ferrate meridionali		—
Credito verso la Società delle strade ferrate mediterranee	»	10.000 0[illegible]1,69
Mutui concessi all'azienda « Case economiche dei ferrovieri »	»	294.190.241,30
Mutui concessi dal Ministero delle comunicazioni alle cooperative edilizie ferroviarie	»	143.377.568,51
Fondi somministrati alle cooperative fra il personale ferroviario per la costruzione di case economiche e popolari	»	3.259.391,97
Mutui contro cessione del quinto dello stipendio dei ferrovieri	»	96.459.302 32
Mutuo all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione della sede del Dopolavoro ferroviario in Roma	»	7.427.546,73
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti	»	42.255.981 97
2. *Fondi speciali.*		
Titoli — capitale	»	153.472.082,69
— interessi da riscuotere	»	3.995.175,47
Mutui per costruzioni edilizie ferroviarie	»	24.911.743 92
Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti	»	6.976.413 35
	L.	1.447.958.535,45

PASSIVO

1. *Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:*		
Patrimonio	L.	1.258.603.120,02
2. *Fondi speciali:*		
Patrimonio	»	189.355.415,43
	L.	1.447.958.535,45

Situazione al 31 dicembre 1941-XX del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	460.776,99
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	953.492.647.82
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	108.880.328.40
4. Conto corrente della Cassa depositi e prestiti per mutui direttamente concessi ad enti ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926-IV, n. 1064 (capitale)	»	621.028.130,39
5. Conto corrente per mutuo all'Istituto nazionale case impiegati statali ai sensi del R. decreto 3 agosto 1928-VI, n. 2000 (capitale)	»	1.532.745,94
6. Conto corrente della Cassa depositi e prestiti per mutui alle Cooperative edilizie (capitale) ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1927 n. 201	»	1.362.717,70
7. Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti al Monte pensioni insegnanti elementari dalla Cassa depositi e prestiti	»	62.240.879,99
8. Titoli di Stato	»	854.889.001,18
9. Titoli garantiti dallo Stato	»	154.271.680 —
10. Contributi da riscuotere	»	3.054.615.25
11. Ritenuta 2 per cento sulle pensioni maturate, da introitare	»	3.175.254,38
12. Interessi rimasti da riscuotere — sui titoli di Stato	»	1.748.531,25
— sui titoli garantiti dallo Stato	»	3.429.649,89
— sui prestiti concessi agli Enti vari ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926-IV n. 1064	»	28.655.085,83
— sul conto corrente per mutui alle Cooperative edilizie ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201	»	34.048,17
13. Mobili	»	1 —
14. Ordini di riscossione da introitare	»	21.225.530,64
15. Somme versate in meno in confronto di quelle riscosse	»	36.234,70
16. Ministero educazione nazionale — interessi e quote di spese d'amministrazione a suo carico pel servizio delle pensioni del cessato regime austro-ungarico	»	136.566,10
17. Credito verso la Cassa Impiegati Enti locali	»	27.833.020,80
18. Quote di pensioni e indennità e riserve matematiche a carico di Enti	»	40.930.773,02
19. Crediti diversi	»	8.320.115,51
20. Credito verso la Cassa Salariati	»	4.603.958,35
21. Ritenute da versare e da addebitare ai conti debitori	»	6,06
	L.	2.901.342.299,36

PASSIVO

1. Tesoro dello Stato — pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	99.538.120,59
2. Conto corrente fruttifero con la Cassa di previdenza impiegati enti locali		
3. Versamenti volontari e relativi interessi	»	5.484.551,40
4. Contributi versati anticipatamente od oltre il dovuto	»	2.752.901,30
5. Assegni vitalizi conferiti dal Monte pensioni insegnanti elementari, da corrispondere	»	18.370.192,88
6. Quote di pensioni, di indennità e riserve matematiche passive da pagare	»	33.265.827,84
7. Ritenuta 2 per cento sulle pensioni maturate, da versare	»	3.175.254,38
8. Indennità conferite dal Monte pensioni insegnanti elementari, da pagare	»	419.447,91
9. Mandati inestinti	»	26.622.954,35
10. Spese d'amministrazione impegnate e da pagare	»	452.985,50
11. Imposta di ricchezza mobile, addizionale, complementare e tassa di bollo dovute all'Erario	»	28.446.691,57
12. Debiti diversi	»	211.528,05
13. Conto corrente con la Cassa salariati		—
14. Interessi riscossi in conto esercizi futuri	»	379.740,61
15. Patrimonio netto	»	2.682.222.102,98
	L.	2.901.342.299,36

Situazione al 31 dicembre 1941-XX dell'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per gli orfani degli insegnanti elementari.

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	73,56
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	3.553.282,78
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	2.327.930,82
4. Titoli di Stato	»	5.153.787,68
5. Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti all'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per gli orfani degli insegnanti elementari dalla Cassa depositi e prestiti	»	136.121,47
6. Contributi da riscuotere	»	1.775.333,18
7. Interessi rimasti da riscuotere sui titoli di Stato	»	117.486,65
8. Immobili — edificio convitto Fano	»	6.411.100,03
9. Ordini di riscossione da introitare	»	647.022,84
10. Credito verso la Cassa salariati	»	551.428,63
11. Crediti diversi	»	25.618 —
12. Credito verso la Tesoreria di Sondrio	»	11.368,51
	L.	20.710.554,15

PASSIVO

1. Tesoro dello Stato — pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	2.326.346,90
2. Contributi versati anticipatamente o erroneamente	»	727.047,08
3. Mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale « Margherita di Savoia » per gli orfani degli insegnanti elementari	»	81.549,52
4. Mandati inestinti	»	743.828,99
5. Debiti diversi	»	72.022,44
6. Ritenute da versare all'Erario o ad altri Enti	»	15.390,61
7. Patrimonio netto	»	16.744.368,61
	L.	20.710.554,15

Situazione al 31 dicembre 1941-XX della Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari.

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	77.420,95
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	204.047.968,26
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	25.544.639,22
4. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui ad Enti ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926-IV, n. 1064	»	158.647.051,83
5. Capitale vigente dei prestiti a comuni e a provincie ceduti alla Cassa di previdenza sanitari dalla Cassa depositi e prestiti	»	23.280.383,90
6. Titoli di Stato	»	163.545.004,89
7. Titoli garantiti dallo Stato	»	27.598.925 —
8. Contributi da riscuotere	»	5.994.911,67
9. Sussidio governativo	»	125.[illegible]00 —
10. Interessi da riscuotere — sui titoli di Stato	»	277.937,50
10. Interessi da riscuotere — sui titoli garantiti dallo Stato	»	573.805 48
10. Interessi da riscuotere — sul conto corrente mutui ad Enti	»	7.501.845,67
11. Mobili	»	1 —
12. Ordini di riscossione da introitare	»	7.389.283 12
13. Quote di pensioni e indennità a carico di Enti	»	737.524 95
14. Credito verso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale, per somme versate in meno	»	1.868,30
15. Crediti diversi		[illegible] —
16. Conto corrente fruttifero con la Cassa salariati	»	3.139.062,50
	L.	628.482.634,33

PASSIVO

1. Tesoro dello Stato - pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	22.538.542,39
2. Versamenti volontari	»	722.966,73
3. Contributi versati anticipatamente od oltre il dovuto	»	210.836,45
4. Assegni vitalizi conferiti dalla Cassa di previdenza sanitari da pagare	»	7.566.340,21
5. Imposta di ricchezza mobile, addizionale, complementare e tassa di bollo, da versare all'Erario	»	3.793.469,74
6. Indennità da pagare	»	114.950,46
7. Mandati inestinti	»	11.263.270,33
8. Spese d'amministrazione impegnate e da pagare	»	75.558,56
9. Creditori per interessi non di competenza riscossi anticipatamente	»	95.796,88
10. Debiti diversi	»	181.193,64
11. Patrimonio netto	»	531.919.699,94
	L.	[illegible]8.482.634,33

Situazione al 31 dicembre 1941-XX della Cassa di previdenza del personale tecnico aggiunto del catasto e dei servizi tecnici di finanza (stralcio).

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	4.938 —
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	3.480.984,65
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	33.576,26
4. Titoli di Stato	»	9.371.677,44
5. Titoli garantiti dallo Stato	»	684.000 —
6. Conto corrente fruttifero con la Cassa salariati	»	20.927,08
7. Capitale vigente dei prestiti ceduti alla Cassa di previdenza personale catastale dalla Cassa depositi e prestiti	»	594.131,58
8. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui direttamente concessi ad Enti ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926-IV, n. 1064	»	311.635,81
9. Interessi da riscuotere: sul conto corrente mutui ad Enti diversi	»	14.403,61
sui titoli di Stato	»	3.045,83
sui titoli garantiti dallo Stato	»	13.316,25
10. Mobili	»	1 —
11. Ordini di riscossione da introitare	»	71.235,23
12. Crediti diversi	»	5,50
	L.	14.604.478,24

PASSIVO

1. Tesoro dello Stato - pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	31.226,13
2. Indennità da pagare	»	319.617,93
3. Mandati inestinti	»	61.802,07
4. Spese d'amministrazione impegnate e da pagare	»	3.971,05
5. Debito per ritenute a garanzia di lavori	»	39.590,84
6. Creditori per interessi non di competenza riscossi anticipatamente	»	2.968,79
7. Debiti diversi	»	58,56
8. Patrimonio netto	»	14.145.242,87
	L.	14.604.478,24

Situazione al 31 dicembre 1941-XX della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali.

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	3.477.521,81
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	943.015.820,92
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	24.158.292 —
4. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui direttamente concessi ad Enti ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926-IV, n. 1064 (capitale)	»	295.079.976,31
5. Conto corrente fruttifero col Monte pensioni per gli insegnanti elementari		—
6. Capitale vigente dei prestiti a comuni ed a provincie ceduti alla Cassa di previdenza impiegati enti locali dalla Cassa depositi e prestiti	»	23.244.938,34
7. Titoli di Stato	»	321.370.952,89
8. Titoli garantiti dallo Stato	»	77.174.500 —
9. Contributi da riscuotere	»	10.100.335,12
10. Interessi da riscuotere: sui titoli di Stato	»	418.093,75
sui titoli garantiti dallo Stato	»	1.954.842,75
sul conto corrente per mutui direttamente concessi ad Enti (R. decreto-legge 13 giugno 1926-IV, n. 1064)	»	13.578.635,25
11. Mobili	»	1 —
12. Ordini di riscossione da introitare	»	19.366.464,75
13. Quote di pensioni e indennità e riserve matematiche a carico di altri Enti	»	256.607,44
14. Credito verso le Sezioni di R. Tesoreria provinciale per somme versate in meno	»	140.889,11
15. Crediti diversi		—
	L.	1.733.337.871,44

PASSIVO

1. Tesoro dello Stato - pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	19.318.380,69
2. Versamenti volontari	»	359.160,78
3. Contributi versati anticipatamente od oltre il dovuto	»	482.731,68
4. Assegni vitalizi conferiti dalla Cassa di previdenza	»	8.386.683,36
5. Indennità da pagare	»	310.620,32
6. Mandati inestinti	»	10.130.332,54
7. Creditori diversi	»	62.821,79
8. Spese d'amministrazione impegnate da pagare	»	111.452,72
9. Conto corrente fruttifero col Monte pensioni insegnanti elementari	»	27.833.020,80
10. Imposte di ricchezza mobile, addizionale, complementare e bollo da versare all'Erario	»	2.772.044,35
11. Creditori per interessi non di competenza riscossi anticipatamente	»	120.442,50
12. Patrimonio netto	»	1.663.450.179,91
	L.	1.733.337.871,44

Situazione al 31 dicembre 1941-XX della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali.

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	2.112.335,76
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	986.660.546,32
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	17.870.311,81
4. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui direttamente concessi ad Enti ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926-IV, n. 1064 (capitale)	»	249.445.853,53
5. Capitale vigente dei prestiti a comuni e a provincie ceduti alla Cassa previdenza salariati enti locali dalla Cassa depositi e prestiti	»	14.148.827,20
6. Titoli di Stato	»	220.089.705,33
7. Titoli garantiti dallo Stato	»	83.217.700 —
8. Contributi da riscuotere	»	8.720.975,28
9. Interessi da riscuotere: sui titoli di Stato	»	410.968,75
sui titoli garantiti dallo Stato	»	2.177.757,50
sul conto corrente per mutui direttamente concessi ad Enti	»	11.254.565,07
10. Mobili	»	1 —
11. Ordini di riscossione da introitare	»	18.349.269,45
12. Quote di pensione e d'indennità e riserve matematiche a carico di Enti	»	117.489,10
13. Credito verso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale per somme versate in meno	»	40.778,74
14. Conto corrente con altri Istituti di previdenza		—
	L.	1.614.632.084,84

PASSIVO

1. Tesoro dello Stato - pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	14.418.227,36
2. Versamenti volontari	»	616.041,26
3. Contributi versati anticipatamente od oltre il dovuto	»	1.725.061,70
4. Assegni vitalizi conferiti	»	8.766.164,39
5. Indennità da pagare	»	457.488,45
6. Mandati inestinti	»	8.743.921,28
7. Spese d'amministrazione impegnate e da pagare	»	142.825,52
8. Imposte di ricchezza mobile, addizionale, complementare e tassa di bollo da versare all'Erario	»	983.598,96
9. Debiti diversi	»	133.339,98
10. Conto corrente fruttifero con altri Istituti di previdenza	»	9.816.894,78
11. Patrimonio netto	»	1.568.741.082,97
12. Creditori per interessi non di competenza riscossi anticipatamente	»	87.448,13
	L.	1.614.632.084,84

Situazione al 31 dicembre 1941-XX della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	67.436,15
2. Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	9.151.508,02
3. Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	2.603.871,86
4. Titoli di Stato	»	29.930.021,37
5. Titoli garantiti dallo Stato	»	1.242.000 —
6. Capitale vigente dei prestiti a comuni e a provincie ceduti alla Cassa previdenza ufficiali giudiziari dalla Cassa depositi e prestiti	»	1.634.104,04
7. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui concessi direttamente ad Enti ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926-IV, n. 1064 (capitale)	»	14.893.978,43
8. Contributi da riscuotere	»	649.885,14
9. Interessi da riscuotere: sui titoli di Stato	»	12.395,83
sui titoli garantiti dallo Stato	»	24.002,50
sul conto corrente per mutui direttamente concessi ad Enti	»	687.724,30
10. Mobili	»	1 —
11. Ordini di riscossione da introitare	»	416.787,61
12. Crediti verso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale, per somme versate in meno	»	3.041,55
13. Conto corrente fruttifero con la Cassa salariati	»	1.501.518,22
14. Sussidio del Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 50 del R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 2312	»	1.000.000 —
15. Contributo straordinario del Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5 del R. decreto legge 12 luglio 1934, n. 2312	»	350.000 —
	L.	64.168.366,02

PASSIVO

1.	Tesoro dello Stato - pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	2.328.987,91
2.	Versamenti volontari	»	162.991,17
3.	Capitali riservati (art. 14 regolamento 12 luglio 1934-XII, n. 2312)	»	45.527,59
4.	Contributi da versare all'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato	»	137.604,77
5.	Assegni vitalizi conferiti dalla Cassa di previdenza ufficiali giudiziari	»	1.759.674 —
6.	Indennità da pagare	»	23.622,77
7.	Mandati inestinti	»	360.119,08
8.	Spese d'amministrazione impegnate e da pagare	»	21.633,22
9.	Imposte di ricchezza mobile, addizionale, complementare e tassa di bollo da versare all'Erario	»	365.716,99
10.	Contributi versati anticipatamente o oltre il dovuto	»	22.823,27
11.	Accantonamento a favore del Ministero di grazia e giustizia per quote integrative versate in più	»	76.701,88
12.	Debiti diversi	»	38.578,28
13.	Creditori per interessi non di competenza riscossi anticipatamente	»	9.359,45
14.	Patrimonio netto	»	58.815.025,64
		L.	64.168.366,02

Situazione al 31 dicembre 1941-XX dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

ATTIVO

1.	Numerario in cassa	L.	2.812.672,19
2.	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	95.685.647,03
3.	Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	19.262.175,63
4.	Titoli di Stato: Rendita 5 %	»	138.897.809,83
	Rendita 3,50 %	»	182.466,20
	Obbligazioni Red. 4,75 %	»	3.450.000 —
	Buoni del Tesoro novennali 5 % (1949)	»	3.573.862,50
	Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950)	»	7.574.775 —
5.	Mutui concessi all'Istituto nazionale fascista per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato (capitale)	»	382.161,75
6.	Mutui ad altri Enti (capitale)	»	77.685.186,86
7.	Mobili	»	1 —
8.	Interessi da riscuotere: sulle obbligazioni Prestito redimibile 4,75 %	»	40.968,75
	sui Buoni del Tesoro	»	56.875 —
	sui mutui a Enti diversi	»	3.602.116,37
9.	Crediti diversi	»	273.044,18
10.	Ordini di riscossione da introitare	»	787.659,11
11.	Contributi da riscuotere	»	137.604,77
		L.	354.405.026,17

PASSIVO

1.	Tesoro dello Stato - pagamenti delle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, da rimborsare	L.	17.182.563,61
2.	Mandati inestinti	»	3.435.908,59
3.	Rate di assegni da pagare	»	2.103.301,48
4.	Assegni Cassa sovvenzioni da pagare	»	366.614,21
5.	Rate borse di studio da pagare	»	195.600 —
6.	Rette e spese accessorie da pagare	»	70.687,85
7.	Concorsi di assistenza sanitaria e cure marine e montane da pagare	»	688.241 —
8.	Spese d'amministrazione impegnate, da pagare	»	31.768,56
9.	Debiti diversi	»	197.874,16
10.	Patrimonio netto	»	330.085.376,08
11.	Interessi riscossi in conto esercizi futuri	»	47.090,63
		L.	354.405.026,17

Il Direttore capo della ragioneria: G. BALÌ — *Il Direttore generale*: BONANNI

(1481)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.